

Sentenza N° 119/014
Fascicolo N° 1236/012
Repert. N°
Cron. N° 1013/014



GIUDICE DI PACE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il dott. Avv. Alfredo Bassioni, Giudice di Pace di Massa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta il 12.12.2012 n. 1236/2012 di R.G., promossa da:

_____ , residente a Massa (MS), _____ rappresentato e difeso
dall'_____ , ed elettivamente domiciliato nel di Lei studio in Massa (MS), Via E.

Attore

CONTRO

ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA SPA, in persona del legale rappresentante, con
sede in Fiumicino (RM), Piazza Almerico da Schio rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi
Zanella ed elettivamente domiciliata in Massa (MS), Via A. Ghirlanda, n. 14, presso lo studio
dell'Avv. Monica Faticante,

Convenuta

Oggetto: pagamento somma da risarcimento danno.

Data di assegnazione a sentenza: 20.03.2014.

Parte attrice: ~~Voglia il Giudice di Pace di Massa, ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione avversa respinta, in accoglimento della domanda, dichiarare la società Alitalia
Compagnia Aerea Italiana spa, in persona del suo legale rappresentante responsabile di tutti i
disservizi e i danni arrecati all'attore; condannare la stessa a rifondere al comparente la
somma di € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria per l'avvenuta ingiustificata
cancellazione del volo, oltre all'ulteriore somma di Euro 500,00 per tutti i disagi e danni~~

derivanti dalle avvenute violazioni compiute dalla convenuta in ordine alla mancata assistenza prevista dagli artt. 8 e 9 Reg. Com. 261/2004 oltre al disagio e danno morale in ogni caso subito per tutti i fatti descritti in premessa. Con vittoria diritti, onorari e spese del presente giudizio.

Parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, declinare la propria competenza per materia e comunque funzionale a conoscere le domande proposte dall'attore, ai sensi dell'art. 33 della Convenzione di Montreal e per l'effetto ordinare la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale territorialmente competente; pronunciare il rigetto con qualunque statuizione di tutte le avverse domande proposte in danno di Alitalia poichè irricevibili, inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque sfornite di idoneo corredo probatorio, per i motivi gradatamente esposti nel presente atto o per quelli diversi ed ulteriori che verranno ritenuti di giustizia. Condannare controparte al rimborso in favore di Alitalia delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio unitamente agli accessori di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 12 dicembre 2012 il Sig. [redacted] citava la società Alitalia Compagnia Aerea Italiana spa, nella persona del legale rappresentante pro tempore, per sentirla condannare come in epigrafe.

All'udienza di I comparizione del 13.12.2012 la società convenuta si costituiva in giudizio depositando e scambiando comparsa di costituzione e risposta chiedendo l'accoglimento in via preliminare dell'incompetenza per materia e/o territorio del Giudice adito, e in via principale chiedendo il rigetto delle domande attoree.

Il Giudice fissava la successiva udienza per gli incumbenti di cui all'art. 320 c.p.c. e parte attrice contestava le deduzioni ed eccezioni di parte avversaria, e il Giudice ammetteva la prova testimoniale che veniva svolta alla successiva udienza del 12.06.2013.

La causa veniva infine inviata per la discussione e p.c. all'udienza del 15.01.2014.

All'udienza del 15.01.2014 le parti precisavano come nelle rispettive conclusioni depositate e il Giudice rinviava la causa per la discussione al 20.03.2014.

All'udienza del 20.03.2014 erano presenti i procuratori delle parti le quali si riportavano a tutto quanto eccepito argomentato dedotto prodotto in atti e verbali precedenti insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

Il Giudice, tratteneva, quindi, la causa in decisione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sui fatti storici.

Il presente giudizio trae origine dalla vicenda occorsa al dott. [redacted] il quale acquistava un biglietto aereo con Alitalia andata e ritorno 16 e 20 luglio 2013 per il volo Alitalia per richiedere informazioni e ricevere tutte le tutele previste ex lege, quale la riprenotazione sul primo volo utile, compensazione pecuniaria, pasti e bevande, telefonate, ma non riceveva alcuna riscontro e risposta positiva. L'unica cosa che la compagnia gli metteva a disposizione era il raggiungimento di Firenze a bordo di un pullman cosa che il [redacted] era costretto suo malgrado ad accettare trattandosi dell'unica soluzione concessa da parte convenuta.

A seguito di ciò, senza che Alitalia fornisse alcuna assistenza (cibo e/o bevanda, etc) raggiungeva a tarda notte l'aeroporto di Firenze e più precisamente alle ore 2 di notte, con oltre tre ore di ritardo rispetto all'orario previsto.

Sulla domanda preliminare avanzata da parte convenuta circa la supposta incompetenza per materia e/o territorio del Giudice adito basata, ex art. 33 della Convenzione di Montreal ratificata in Italia con L. 12/2004, intitolata "competenza giurisdizionale", si fa osservare quanto di seguito.

Come recentemente statuito dalla sentenza n. 204 del 9/7/2009 della Corte di Giustizia della Comunità europea, "L'art. 33 della convenzione di Montreal non si applica per determinare competenza giurisdizionale in relazione ad un'azione con la quale il passeggero fa valere il diritto ad un indennizzo forfettario e standardizzato a seguito della cancellazione del nolo basato sull' art. 7 del regolamento 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza dei passeggeri e non il distinto risarcimento dei danni derivanti da ritardo ex art. 19 della Convenzione",

Si rileva infatti come parte convenuta abbia erroneamente interpretato detto articolo con particolare riferimento alla circostanza che questo fisserebbe i criteri di giurisdizione e competenza interni, in base alla definizione ivi riportato di Tribunal che parte convenuta considera attributivo dei criteri di giurisdizione e competenza all'interno dei vari Paesi membri.

In realtà il termine Tribunal è da intendersi in senso generico di Autorità Giudiziaria senza alcun riferimento ai criteri di competenza funzionale e per territorio applicabili all'interno dei singoli stati membri come espressamente stabilito, ex plurimis, dall'ordinanza n. 11183 del 2005 della Suprema Corte di Cassazione (vedi doc. n. 7 fascicolo parte attrice).

Come riconosciuto da innumerevoli sentenze dei Giudici di Pace e anche dallo stesso

Giudice di Pace di Massa, è ius receptum che all'interno dell'ordinamento dello Stato investito della giurisdizione ex art. 33 della Convenzione di Montreal, la distribuzione di competenza tra i diversi ordini del potere giudiziario o ratione materia e valoris all'interno dello stesso ordine è rimessa alla legge di tale Paese (sul punto vedi Gdp di Massa 14/07/2008; Gdp di Pozzuoli 19/05/2008 oltre alla giurisprudenza dei vari Giudici di Pace che hanno sempre deciso questioni analoghe (cfr. Gdp Massa sent. 737/2008; Gdp Grosseto rg 1885/2004).

Sul punto inoltre si e' pronunciata la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 11183/2005 la quale ha espressamente sancito che l'art. 28 della convenzione di Varsavia, oggi sostituito dall'art. 33 della convenzione di Montreal, nella parte in cui individua i fori alternativi dell'azione del danneggiato nel luogo del domicilio del vettore o della sede principale della sua attivita' o nel luogo in cui esso possieda un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto o in quello di destinazione del volo, attiene esclusivamente alla giurisdizione e non anche alla competenza interna.

Sempre la Corte di Cassazione, come indicato nella sentenza n. 1353/2011 del Giudice di Pace di Pisa (doc. n. 10 fascicolo di parte attrice) con la sentenza n. 15025 del 2005 ha ribadito che le disposizioni contenute nella normativa processuale internazionale in tema di trasporto aereo vanno considerate afferenti alla individuazione della giurisdizione internazionale e non possono interferire con le regole interne sulla competenza dei giudici italiani.

Alla luce di tutto quanto sopra è pertanto evidente come la competenza sia quella del Giudice adito sia per materia che per territorio e cio' in applicazione delle norme del codice di procedura civile e anche in relazione a quanto previsto dal codice del consumo espressamente applicabili al contratto di trasporto e viaggio (vedi: Trib. di Bari 25/3/2002; Trib. di Lanciano 1/7/2002, Gdp Pisa sen. 1353/2011 doc. n. 10).

Nel merito si rileva come tutte le domande attoree debbano essere accolte stante la piena e assoluta responsabilità di Alitalia nella causazione del disservizio a danno del comparente. In materia di cancellazione del volo, infatti la normativa vigente e' quella disciplinata e prevista dal reg. Comunitario 261/2004, recepito dall'ordinamento italiano e trasfuso nella cosiddetta Carta dei diritti del Passeggero. Piu' specificatamente, per il caso che ci riguarda, l'art. 5 di detto regolamento ha ad oggetto il caso della cancellazione del volo e prevede espressamente che " in caso di cancellazione del volo ai passeggeri interessati: a) e' offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'art.8., b) e' offerta l'assistenza del vettore

operativo a norma dell'art. 9, paragrafo 1, lett. a) e dell'art. 9 paragrafo 2; c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore operativo a norma dell'art. 7.

Alla luce di ciò, si elenchino tutti i diritti spettanti in capo al comparente in relazione alla vicenda de qua e totalmente disattesi dalla convenuta: a) gli spettava la giusta e dovuta compensazione pecuniaria nell'ammontare ivi previsto, determinata e disciplinata dall'art. 7 del Reg. Comunitario che appunto prevede che "quando è fatto riferimento al presente articolo - nel caso de quo richiamato dall'art. 5, cancellazione de volo, ndr. - i passeggeri interessati ricevono Una compensazione pecuniaria pari a euro 250 per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri...Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all' arrivo rispetto all' orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo"; b) Ex art. 8 gli spettava l'imbarco su di un volo alternativo, cosa questa non effettuata dalla convenuta che ha concesso, come unica alternativa possibile, un lunghissimo viaggio in pullman, a tarda notte, con tutti i pericoli e disagi connessi allo stesso e nonostante vi fosse un volo alternativo su Pisa come confermato dalla teste Galloa'; c) Ex art. 9 gli spettava l'assistenza rappresentata dalla fornitura di pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa oltre al diritto di effettuare due chiamate telefoniche o messaggi via telex o fax o posta elettronica, servizio anche questo non fornito.

Sulla dovuta compensazione pecuniaria, si fa osservare quanto di seguito.

Come sopra evidenziato, all'attore spetta la compensazione pecuniaria nella misura di euro 250 come previsto e disciplinato dall'art. 7 comma 1 lett. A del reg. comunitario de quo.

La difesa della convenuta che nega la sussistenza di tale diritto, si basa, a suo dire, sul fatto che la circostanza della cancellazione del volo è da considerarsi eccezionale e come tale, escludente tale diritto in quanto il volo e' stato cancellato a motivo dell'improvvisa avaria dei comandi di nolo dell' aeromobile. In realtà tale difesa appare del tutto irrilevante e priva di fondamento in quanto la convenuta non ha in alcun modo fornito la necessaria e dovuta prova liberatoria consistente nell'esistenza di circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso (reg. Com. cap. 12). Si rileva infatti come si è da tempo consolidata una giurisprudenza che trae origine dalla famosa sentenza della Corte Europea IV sezione del 19/11/2009 in materia di interpretazione della nozione di "circostanze eccezionali" che escluderebbero il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria. Detta sentenza ha infatti sancito definitivamente che "L'art. 5 Reg. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che un problema tecnico occorso ad un aeromobile

e che comporta la cancellazione o il ritardo di un volo non rientra nelle circostanze eccezionali ai sensi di tale disposizione a meno che detto problema derivi da eventi che, per la loro natura o origine, non siano inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfuggono al suo effettivo controllo. Tale consolidata giurisprudenza è stata recepita da codesto Ufficio che, con sentenza n. 232/2008 in un caso di ritardo giustificato per guasto tecnico, ha ammesso la compensazione pecuniaria specificando che "il motivo tecnico addotto dall'Alitalia non significa che detta dizione implichi, automaticamente la dimostrazione di aver adottato tutte le misure necessarie e possibili per evitare il danno o che era impossibile adottarle". E' la compagnia - prosegue detta sentenza - che deva dare la prova e la prova non può certamente dirsi costituita dalla generica dizione "motivi teorici" che ricomprende tutto e il contrario di tutto". E quanto al reg. Comunitario mi. 261/2004 - prosegue sempre detta sentenza - lo scrivente è del parere - come peraltro si e' espresso di recente anche l'avvocato generale Sharpston, nella causa C 396/2006 - che la compagnia non solo debba dimostrare che il guasto non si poteva evitare adottando tutte le misure standard di manutenzione, ma anche provare le circostanze imprevedibili che non hanno consentito la sostituzione del veicolo". Nel caso specifico la difesa della convenuta si basa sulla produzione di un documento rappresentato dalla Nota Analitica del 20/7/2012 (all. G) che, a Suo dire, rappresenterebbe la circostanza eccezionale di cui sopra e la relativa prova liberatoria. In realtà, andando a leggere attentamente tale documento si evince proprio il contrario. Innanzitutto si contesta che il guasto tecnico, come sopra detto, non rappresenta di per sé una causa eccezionale (vedi quanto sopra), ma nel caso de quo manca assolutamente la prova liberatoria sopra indicata. Risulta infatti dalla lettura delle produzioni avversarie (all. F) che il volo AZ 1681 sia stato cancellato per cause tecniche.

Ma vi e' di piu'.

Nella terza pagina dell'allegato G risulta espressamente riportato che "Causa avaria comandi volo, operativo su FLR ridisegnato come segue:

AZ1684 FLR-FCO delle ore 1720 123 clienti prenotati CANX

AZ1681 FCO-FLR delle 1925 121 clienti prenotati Canx

Repro via superficie".

Questa prova inconfutabile, a parte la circostanza che contiene un errore in quanto il volo AZ1681 non era previsto per le 19,25 ma per le 21,25 (vedi doc. n. 1. fascicolo parte attrice) sta a dimostrare la totale responsabilità della convenuta in quanto risulta come contenuto nel documento sopra riportato, che la causa tecnica imputata al volo per cui è causa AZ1681

da Fiumicino a Firenze, in realtà era già presente nel volo Firenze Fiumicino delle ore 17,20 che avrebbe dovuto portare il velivolo Alitalia da Firenze a Roma per poi ripartire alle 21,25 per il volo del d. ...

E' pertanto evidente che la causa tecnica era già nota alla convenuta fino dal primo pomeriggio e avrebbe dovuto pertanto costringere la stessa ad adottare tutte le possibili misure alternative in primis rappresentate o dalla immediata riparazione del guasto o dalla messa a disposizione di un velivolo che avrebbe dovuto portare i passeggeri da Firenze a Roma.

La convenuta quindi deve ritenersi non abbia fornito la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure necessarie ad evitare il danno ma addirittura le sue produzioni in atti dimostrano, se possibile, un aggravamento della sua responsabilità.

L'aver inoltre comunicato solo nell'imminenza dell'imbarco al ... , dopo aver addirittura consegnato allo stesso la carta d'imbarco, la comunicazione che il volo era cancellato, è causa di un ulteriore e grave comportamento della convenuta che da innumerevoli ore antecedenti era a conoscenza e nulla ha fatto per rimediare a tale situazione.

L'aver quindi fatto giungere il comparente a Firenze a bordo di un pullman alle ore 2 di notte circa, quindi con ben oltre tre ore di ritardo previste dall'arrivo del volo acquistato, determina la sussistenza a carico della stessa dell'obbligo di corrispondere la richiesta compensazione pecuniaria.

Sul mancato imbarco in un volo alternativo.

Come sopra detto e come confermato dalla convenuta, Alitalia non ha in alcun modo offerto l'imbarco su di un volo alternativo o su di un altro velivolo, come obbligata dalla normativa vigente, ma ha offerto come unica soluzione un lunghissimo viaggio a tarda notte in pulmann per Firenze. Questo è un ulteriore aspetto molto significativo e sul quale si fonda l'ulteriore richiesta di risarcimento dei danni morali e dei disagi subiti, in quanto il comportamento della convenuta integra una grave violazione dei diritti del passeggero che, nonostante abbia acquistato un volo aereo si trova a dover affrontare una lunga tratta del volo cancellato Roma Firenze a bordo di un altro mezzo, ossia di un pullman, con grave rischio e forte disagio connesso a tale tipologia di viaggio e con un notevole ed ingiustificato arricchimento della convenuta che ha venduto a costo elevato dei biglietti aerei e poi noleggiato un pullman per far viaggiare i passeggeri ovviamente con un notevolissimo indebito guadagno. Sul punto si rileva inoltre come la stessa teste ... ha espressamente

dichiarato in sede di prova testimoniale all'udienza del 12/6/2013 rispondendo al capitolo 6 " E' vero perchè io stessa consigliai a mio marito di effettuare questa richiesta - di essere riprotetto su di un volo per Pisa che partiva da lì a poco, ndr. avendo io controllato su internet l'esistenza di tale volo alternativo su Pisa che gli avrebbero potuto riproporre...".

Sulla mancata fornitura di assistenza ex art. 8.

Come sostenuto da parte attrice e confermato dalla prova testimoniale resa dalla teste (), la società convenuta deve ritenersi abbia violato anche la dovuta assistenza sotto forma di fornitura pasti, bevande ed assistenza logistica non avendo fornito niente di tutto ciò nonostante le espresse richieste di parte attrice.

Sulla richiesta di risarcimento danni.

Alla luce di tutto quanto sopra, appare pienamente giustificata la richiesta di risarcimento danni così come formulata da parte dell'attore.

Sul punto si citano innumerevoli sentenza anche di codesto Giudice di Pace (cfr. sent. 1/2008 dott. Sutura in atti la quale prevede che " Ciò trova conferma nella lettera della nonna (vedi art. 12 reg. Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento complementare" sia nell'ordinamento razionale ove la dottrina maggioritaria inquadra le condotte del vettore aereo trattate nel mancato e inesatto adempimento dei contratto di trasporto di persone. Qualificando il caso non come completo ma inesatto adempimento, ai sensi dell'art. 1228 c.c, Non avendo la compagnia convenuta fornito alcuna prova dell'impossibilità della prestazione dovuta, spetta ai sign....il risarcimento del danno subito... ".

Oppure la sentenza resa dallo scrivente Giudice in un caso analogo con la sentenza n. 737/2008 in atti secondo cui " Quanto infine alla richiesta di risarcimento di danno morale si ricorda che lo stesso regolamento comunitario prevede la possibilità di un risarcimento danni ulteriore e che la recente giurisprudenza della Suprema Corte riconosce la risarcibilità del danno morale indipendentemente dai limiti di cui all'art. 2059 c.c. (Si vedano anche la sentenza resa dal Giudice di Pace di Bari 14/3/200, del Giudice di Pace di Massa 13.11.2003, del Giudice di Pace di Milano 4/4/2002 e del Giudice di pace di Palermo 11/10/2002).

Le spese processuali seguano la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente provvedendo, contrariis reiectis, accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta, condanna la società Alitalia Compagnia Aerea Italiana s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione della somma di € 250,00 a

titolo di compensazione pecuniaria, al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni da disagio, della somma di € 500,00 e della somma di € 150,00 a titolo di danno morale; oltre interessi e rivalutazioni dalla data di notifica del presente atto introduttivo del presente giudizio al saldo effettivo.

Condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessi € 1.000,00 di cui € 500,00 per diritti, € 500,00 per onorari, € 100,00 per spese ed € 100,00 per spese generali; oltre a i.v.a. e c.n.a.p. come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Massa, li 20.03.2014

IL CANCELLIERE
(Dott. Stefano Crudeli)

IL GIUDICE DI PACE
(Dott. Avv. Alfredo Bassioni)

L'OPERATORE GIUDIZIARIO B2
Arnaldo Bassioni

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 23 MAG. 2014

L'OPERATORE GIUDIZIARIO B2
Arnaldo Bassioni